

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, GANGI, DI VAGNO, DELL'UNTO, ALBERINI,
BUCCICO***Presentata il 4 luglio 1979*

Istituzione del corso di lingua inglese
nelle scuole elementari statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1961 ad oggi numerosi documenti sono stati approvati sia al Consiglio d'Europa che all'Unesco in merito alla necessità di promuovere ogni possibile iniziativa per adeguare l'insegnamento linguistico delle scuole degli Stati membri alle istanze della società moderna. L'Italia, in tali sedi, ha sempre sottolineato, con forza, la necessità di aderire a tali iniziative e di dare forza concreta con i fatti ai principi enunciati.

Per altro, sino ad oggi, non si può dire che nel nostro Paese sia stata attuata una iniziativa di grande respiro per introdurre l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari e, comunque, per ristrutturare i metodi didattici rendendoli accessibili al grado di sviluppo degli alunni di queste scuole.

Eppure il delicato momento che sta vivendo l'Europa, l'incremento dei rapporti internazionali, la necessità di migliorare le strutture economiche e di base nel contesto europeo richiederebbero un maggiore impegno per creare i presupposti di una reciproca comprensione tra popoli di lingue diverse.

Onorevoli colleghi, proprio per evitare che i principi esposti al Consiglio d'Europa ed all'Unesco rimangano sulla carta, abbiamo presentato la seguente proposta di legge. Riteniamo infatti che l'istituzione della lingua inglese (a nostro avviso la più usata) nelle elementari, costituisca un primo, notevole passo verso il rinnovamento della scuola italiana e verso un maggiore impegno del nostro Paese nei confronti dell'Europa unita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge è istituito, presso le scuole elementari di Stato, un corso d'insegnamento di lingua inglese.

ART. 2.

Il provveditorato agli studi, in base alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, emana apposita ordinanza per l'istituzione, in via sperimentale, del corso di lingua inglese nelle classi del primo e del secondo ciclo.

Tale corso deve essere tenuto durante il normale orario dell'attività scolastica.

ART. 3.

Previa autorizzazione con apposite ordinanze del Ministro della pubblica istruzione, i provveditori agli studi danno disposizioni:

a) per l'assegnazione ai corsi sperimentali di lingua inglese nelle elementari di laureati in lingue che ne facciano richiesta;

b) per l'istituzione di corsi di aggiornamento in lingua inglese per maestri elementari di ruolo muniti di laurea, per laureati in giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, pedagogia. Al termine del corso verrà stilata una graduatoria tra quanti avranno superato la prova finale di idoneità in lingua inglese.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con proprio decreto, a stabilire l'assegno mensile spettante agli insegnanti in questione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore sin dal primo giorno dell'anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.